



IL PRESIDENTE
IN QUALITA' DI COMMISSARIO DELEGATO
AI SENSI DELL'ART. 1 COMMA 2 DEL D.L.N. 74/2012
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE N. 122/2012



Decreto n. 928 del 23 settembre 2013

Protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. approvazione

Premesso:

- che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21.05.2012 è stato dichiarato l'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del Decreto Legge 04.11.2002 n. 245, convertito con modificazioni dall'art. 1 della Legge 27.12.2002, n. 286;
- che con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 e 30 maggio è stato dichiarato lo stato d'emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, i giorni 20 e 29 maggio 2012 ed è stata disposta la delega al Capo del Dipartimento della Protezione Civile ad emanare ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico;
- che con il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 1 giugno 2012 all'articolo 1 è stato previsto che nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 20 maggio 2012, avevano la residenza ovvero la sede operativa nel territorio dei comuni delle province di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo, riportati nell'elenco allegato 1, sono sospesi i termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione, scadenti nel periodo compreso tra il 20 maggio 2012 ed il 30 settembre 2012. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Per le città di Bologna, Ferrara, Modena, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo la sospensione e' subordinata alla richiesta del contribuente che dichiari l'inagibilità della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda, verificata dall'Autorità comunale;

- che il Decreto Legge 06.06.2012 n. 74 convertito, con modificazioni, dalla Legge 01.08.2012 n.122, ha previsto interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Bologna, Modena, Ferrara, Reggio Emilia, Mantova e Rovigo il 20 e 29 maggio 2012;
- che il comma 1 dell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, ha disposto che i Presidenti di Regione in qualità di Commissari delegati stabiliscono, con propri provvedimenti adottati in coerenza con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, le modalità di predisposizione e di attuazione di un piano di interventi urgenti per il ripristino degli immobili pubblici e privati, danneggiati dagli eventi sismici, compresi quelli adibiti all'uso scolastico;
- che l' art. 10, comma 15, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, ha integrato il comma 5 dell'art. 1 del D.L. n. 74/2012 prevedendo che i Presidenti delle Regioni in qualità di Commissari delegati possono costituire apposita struttura commissariale;

Atteso che in base alle disposizioni contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, il Presidente in qualità di Commissario delegato ha programmato ed in buona parte realizzato, nell'anno trascorso una serie di interventi relativi alla messa in sicurezza, riparazione ed al ripristino delle opere pubbliche e dei beni culturali per un importo stimato in 250 milioni di euro;

Preso atto che La Regione Emilia Romagna, nell'ambito della disciplina della ricostruzione post-sisma 2012, con l'articolo 11 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 16, ha disciplinato la programmazione delle opere pubbliche e degli interventi di ripristino dei beni culturali;

Ravvisato che la legge regionale n. 16/2012 prevede che, sulla base del completo rilevamento delle opere pubbliche e dei beni culturali danneggiati o distrutti dal sisma, effettuato in collaborazione con i comuni interessati, con la Direzione regionale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, sentite le Arcidiocesi e in collaborazione con la Conferenza Episcopale Emilia Romagna, la Giunta regionale approva il programma degli interventi di ricostruzione, con il relativo piano finanziario delle risorse assegnate;

Rilevato che il Programma delle Opere Pubbliche e dei Beni Culturali, predisposto dalla Struttura Tecnica del Commissario Delegato, secondo le indicazioni contenute nell'articolo 4 del Decreto Legge n. 74 del 6 giugno 2012, convertito con modificazioni in legge n. 122 del 01 agosto 2012, e nell'articolo 11 della legge regionale n. 16 del 21 dicembre 2012 è stato approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013;

Visto il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *“Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato”*;

Preso atto che tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale,

ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici residenziali e produttivi colpiti dal sisma, ma non alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge;

Viste le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e loro modifiche ed integrazioni che prevedono, per gli interventi residenziali, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

Vista l'ordinanza n. 57/2012 e smi che prevede, per gli interventi sulle attività produttive, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% fino all'importo lavori pari a € 800.000,00, dell'8% per gli importi compresi tra € 800.000,00 e € 2.000.000,00 e del 6% per importi superiori ad € 2.000.000,00;

Visto il protocollo tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni aggiuntive per le opere di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Vista l'ordinanza n. 83/2012 e la successiva integrazione con l'ordinanza n. 10/2013 che prevede per la riparazione ed il ripristino delle chiese, per assicurare la continuità del culto, il riconoscimento delle spese tecniche fino al 10% compreso le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP) e per la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto nella misura massima dell'1,3%;

Preso atto che il Commissario delegato intende confermare, anche nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, ricompresi nel programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801 del 17 giugno 2013 e con decreto del Commissario delegato n. 513 del 24 giugno 2013 e loro modifiche ed integrazioni, un limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati;

Rilevato che nell'incontro effettuato con i rappresentanti degli ordini professionali il 22 luglio 2013 sono state apportate, a seguito delle richieste formulate, modifiche ed integrazioni al testo inviato in precedenza e pertanto è stato concordato il contenuto e le disposizioni del protocollo;

Visto il protocollo fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, del 22 luglio 2013 che in copia si allega al presente decreto (Allegato "A");

Atteso che il protocollo è stato inviato agli Ordini Professionali che lo hanno condiviso e, nella maggioranza, sottoscritto;

Ravvisata l'opportunità di procedere all'approvazione del protocollo fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, del 22 luglio 2013;

Tutto ciò premesso e considerato

DECRETA

1. di approvare il protocollo del 22 luglio 2013 fra il Commissario delegato/Presidente della Regione Emilia-Romagna e gli ordini professionali in materia di contributo per prestazioni tecniche per le opere di riparazione, ripristino con miglioramento sismico e ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, che in copia si allega al presente decreto (Allegato "A");
2. di trasmettere copia del presente decreto e dell'allegato protocollo con gli ordini professionali del 22 luglio 2013 a tutti gli ordini e collegi professionali delle province di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nonché alle Federazioni regionali degli ordini professionali.

Bologna li, 23 settembre 2013

Vasco Errani


ALLEGATO "A"

PROTOCOLLO FRA IL COMMISSARIO DELEGATO/PRESIDENTE DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E GLI ORDINI PROFESSIONALI IN MATERIA DI CONTRIBUTO PER PRESTAZIONI TECNICHE PER LE OPERE DI RIPARAZIONE, RIPRISTINO CON MIGLIORAMENTO SISMICO E RICOSTRUZIONE DELLE OPERE PUBBLICHE E DEI BENI CULTURALI NELLE AREE COLPITE DAL SISMA DEL 20 E 29 MAGGIO 2012

Visto il Protocollo tra il MEF e le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto siglato il 4 ottobre 2012 stabilisce, all'art. 3, comma 8, che *"Rientrano tra le spese ammissibili a finanziamento le spese tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a finanziamento agevolato"*;

Preso atto che tale disposizione stabilisce quindi un limite all'entità del contributo pubblico che può essere riconosciuto per le prestazioni necessarie nello svolgimento dell'attività tecnica prevedibile per interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di edifici colpiti dal sisma, ma non anche alla determinazione dell'onorario spettante al professionista, da concordare preventivamente col committente secondo le modalità di legge;

Viste le ordinanze n. 29/2012, n. 51/2012 e n. 86/2012 e loro modifiche ed integrazioni che prevedono, per gli interventi residenziali, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% al netto degli oneri previdenziali e fiscali;

Vista l'ordinanza n. 57/2012 e smi che prevede, per gli interventi sulle attività produttive, l'ammissibilità a contributo delle spese tecniche nel limite massimo del 10% fino all'importo lavori pari a € 800.000,00, dell'8% per gli importi compresi tra € 800.000,00 e € 2.000.000,00 e del 6% per importi superiori ad € 2.000.000,00;

Visto il protocollo tra la Regione Emilia Romagna e gli ordini professionali in materia di prestazioni aggiuntive per le opere di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 del 5 febbraio 2013;

Vista l'ordinanza n. 83/2012 e la successiva integrazione con l'ordinanza n. 10/2013 che prevede per la riparazione ed il ripristino delle chiese, per assicurare la continuità del culto, il riconoscimento delle spese tecniche fino al 10% compreso le spese per il responsabile unico del procedimento (RUP) e per la gestione tecnico-amministrativa dell'appalto nella misura massima dell'1,3%;

Vista la nota del 7 maggio 2013 inviata dall'Ordine dei Geologi della Regione Emilia Romagna, acquisita a protocollo il 15 maggio 2013 con n. CR2013 0009808 con la quale si rappresenta che le prestazioni professionali geologiche, a supporto della redazione del progetto strutturale, devono essere anch'esse ammesse a contributo oltre ai costi relativi alle indagini e prove;

Preso atto che il Commissario delegato intende confermare, anche nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012, per i quali sia stato accertato il nesso di causalità, ricompresi nel programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801/2013 e smi, un limite massimo ammissibile al finanziamento per il contributo relativo alle prestazioni professionali e le spese tecniche dei professionisti abilitati;

Rilevato che nell'incontro effettuato con i rappresentanti degli ordini professionali il 22 luglio 2013 sono state apportate, a seguito delle richieste formulate, modifiche ed integrazioni al testo inviato in precedenza;

Tutto ciò premesso si conviene

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente protocollo d'intesa.
2. Il Presidente/Commissario Delegato per l'Emilia Romagna intende stabilire un limite massimo per il contributo ammissibile relativo alle prestazioni professionali e alle spese tecniche dei professionisti abilitati nel caso di interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali, danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, ammessi al contributo dalle vigenti disposizioni in materia, ricompresi nel programma approvato con delibera della Giunta Regionale n. 801/2013 e smi.
3. L'onorario/i spettante al/ai professionista/i incaricato/i sarà/anno stabilito/i dall'Ente attuatore che potrà prevedere anche compensi superiori a quelli ammissibili a contributo. In questo caso la differenza della spesa tra l'importo delle spese tecniche ammissibili a contributo e quello concordato con il/i professionista/i sono a carico del soggetto attuatore. Il soggetto attuatore, in base all'importo dei lavori, può prevedere anche compenso/i inferiore/i a quello massimo ammissibile a contributo.
4. Le prestazioni tecniche che dovranno essere correntemente svolte negli interventi di riparazione con rafforzamento locale, ripristino con miglioramento sismico e demolizione e ricostruzione di opere pubbliche e beni culturali risultano essere:
 - a) Responsabile unico del procedimento (RUP), compreso collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici del RUP;
 - b) Prestazioni tecniche consistenti in:
 - progetto architettonico e strutturale, compresi: rilievo del danno e tipologie strutturali, particolari costruttivi, computo metrico estimativo e capitolato speciale di appalto;
 - direzione dei lavori architettonici e strutturali, compresa relativa contabilità;
 - coordinamento della sicurezza nei cantieri, in fase di progetto e di esecuzione lavori;

- collaudo strutturale, collaudo tecnico amministrativo o certificato regolare esecuzione per lavori con importo inferiore a 1.000.000 Euro.
5. Il contributo massimo ammissibile per le prestazioni descritte al precedente punto 4., (onorari comprese le spese) è riconosciuto fino al 10% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), al netto dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali. Nel caso di affidamento di incarichi separati non verranno riconosciute eventuali maggiorazioni.
 6. Per le prestazioni previste al punto 4. lettera a) è riconosciuta la percentuale prevista dai regolamenti vigenti per l'erogazione dell'incentivo previsto dall'articolo 92 del decreto legislativo 163/2006, mentre per le prestazioni previste dal punto 4. lettera b) consistenti nelle spese tecniche (onorari compreso le spese) è riconosciuta la differenza fino al 10% dell'importo ammesso a finanziamento in base alle spese documentate dal soggetto attuatore. Gli Enti attuatori che non siano pubbliche amministrazioni dovranno adottare un regolamento semplificato per l'erogazione dell'incentivo prevedendo il compenso al Responsabile unico del procedimento (RUP) ed ai suoi collaboratori tecnico-amministrativi e giuridici, graduato in relazione all'importo dei lavori, ed in ogni caso per importi fino a € 500.000,00 non superiore allo 0,7%.
 7. Sono escluse dalle spese per prestazioni tecniche di cui al punto 4. e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico le "indagini e prelievi per valutare caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione", le "prove di laboratorio connesse" nonché le prestazioni professionali geologiche a supporto della redazione del progetto strutturale, che quindi non concorrono alla formazione del 10%.
 8. Le indagini e i prelievi per valutare le caratteristiche dei terreni e dei materiali da costruzione e le prove di laboratorio connesse, oggetto di un piano d'indagini preventivamente concordato tra il geologo ed il progettista strutturale, sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 3,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
 - fino al 0,75% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
 - fino all'0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.
 9. Le prestazioni professionali geologiche (compreso le spese), a supporto della redazione del progetto strutturale, non sono sub-appaltabili e sono riconosciute nei seguenti limiti massimi percentuali:
 - fino al 1,20% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
 - fino al 1,00% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

- fino al 0,70% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

10. Sono escluse dalle spese di cui al punto 4. e ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, la gestione tecnico-amministrativa della procedura di gara e della rendicontazione della spesa dell'intervento nel caso di soggetti attuatori, che non siano pubbliche amministrazioni, per le quali è riconosciuto un contributo nei seguenti limiti massimi percentuali:

- fino al 0,50% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino al 0,35% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;
- fino al 0,20% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,10% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

11. Sono altresì escluse dal novero delle spese tecniche anche ulteriori prestazioni professionali strettamente dipendenti dalla tipologia dell'intervento che esulano dalla attività tecnica professionale ordinaria connessa con la riparazione o il ripristino di un'opera pubblica o di un bene culturale. Tali prestazioni aggiuntive, con il relativo peso ponderale da applicarsi alle percentuali del punto 12., sono le seguenti:

- pratiche di accatastamento (relative alle nuove costruzioni): 10%;
- relazioni ambientali e/o paesaggistiche necessarie in presenza di vincoli specifici e documentati: 15%;
- rilievo geometrico e restituzione su supporto informatico: 35%;
- rilievo storico-critico, nel caso di beni culturali sottoposti alla tutela prevista dal D.lgs. 42/2004: 50%;
- progetto e D.L. impianti, nel caso di edifici demoliti e ricostruiti o adeguati sismicamente: 40%;

In ogni caso, nel caso di più prestazioni aggiuntive, non saranno finanziate spese oltre la percentuale del 100%.

12. Le ulteriori prestazioni di cui al punto 11., escluse da quelle previste al punto 4., ricomprese nelle somme a disposizione del quadro tecnico-economico, verranno ammesse a contributo solo se effettivamente svolte e documentate contemporaneamente alla redazione del progetto o all'esecuzione dei lavori. Tali prestazioni potranno essere svolte anche da professionisti diversi dall'affidatario dell'incarico e dovranno essere documentate attraverso apposite fatture e saranno riconosciute con i seguenti incrementi massimi:

- fino al 2,80% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), qualora tale costo sia di importo minore o uguale ad € 500.000,00;
- fino al 1,80% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente € 500.000,00 e fino ad € 1.000.000;

- fino al 0,80% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo), sull'importo eccedente ad € 1.000.000,00 e fino ad € 2.000.000,00 Euro;
- fino all'0,40% del costo dell'intervento (lavori ammessi a contributo) oltre ad € 2.000.000,00.

13. Il contributo minimo riconosciuto sull'insieme delle spese tecniche del presente protocollo, indipendentemente dall'importo dei lavori, è comunque pari ad € 6.000,00.

Bologna, 22 luglio 2013

Il Presidente/Commissario delegato
Vasco Errani

I rappresentanti degli ordini e collegi professionali